

Allegato

MINISTERO DELLA DIFESA

**POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DEGLI
ASPIRANTI AI RECLUTAMENTI VOLONTARI NELLE FF.AA. E
NELL'ARMA DEI CARABINIERI
Ed. 2024**

DEFINIZIONI DELL'ASSICURAZIONE (CONTRATTO e/o POLIZZA)

Nel testo del Contratto e/o della Polizza s'intendono:

Per Assicurato:	la persona fisica il cui interesse è protetto dell'Assicurazione;
Per Assicurazione:	il contratto di assicurazione che contiene la relativa Polizza;
Per Beneficiario:	il soggetto cui, in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari o i beneficiari designati, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso;
Per Contraente: assicurazione;	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
Per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Per Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, di qualunque genere derivanti da fatti ascrivibili anche a responsabilità dell'infortunato, verificatesi sia all'interno sia all'esterno di immobili militari e di aree di addestramento militare, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure altre menomazioni rilevanti.
Per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Per Rischio:	la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Per Sinistro:	l'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione;
Per Società:	l'impresa assicuratrice;
Annualità assicurativa:	periodo pari a 12 mesi compreso tra la data di effetto (stipula del contratto) e la data di scadenza;
NBC	Sostanze nucleari, biologiche e chimiche utilizzate come armi o come elementi lesivi in genere;
Istituto di cura:	Ospedale, clinica, casa di cura, sia pubblici che privati;
Ricovero:	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento;
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per sinistro;
Limiti territoriali	Interno ed esterno di immobili militari ed aree di addestramento militare o altre aree anche non di proprietà dell'A.D. all'uopo destinate

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - PROVA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo posta certificata o lettera raccomandata.

ART. 2 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa, di cui al presente contratto, decorre dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2024.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità indicate nell'art.19 del contratto stipulato tra la Società e il Contraente.

In nessun caso dal ritardo nel pagamento del premio potrà scaturire la sospensione dell'assicurazione e, per contro l'Amministrazione non potrà eccepire la prescrizione breve (articolo 2952 del c.c.).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e PERSONE ASSICURATE

1. La presente assicurazione è operante per gli infortuni di qualunque genere, che comportino direttamente o indirettamente la morte, l'invalidità permanente o altri gravi menomazioni verificatesi durante la partecipazione a concorsi per l'ammissione alle varie Scuole o Accademie delle FF.AA. con particolare riferimento anche alle prove ginniche, alle prove di valutazione delle abilità equestri ed alle selezioni psico-fisiche attitudinali ed alle selezioni psico-fisiche attitudinali, anche se non si svolgono in strutture militari, ma esterne predisposte dall'A.D.
2. La copertura assicurativa si intende operante e prevede pertanto la liquidazione del danno anche nel caso in cui il verificarsi dello stesso non sia imputabile a responsabilità dell'A.D.
3. L'Assicurazione si intende prestata a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in forza al Ministero Difesa. Il numero annuale degli assicurati è pari a n. 134.000 persone, di cui 99.000 per esigenze delle tre FFAA (PERSOMIL) e 35.000 per esigenze dell'Arma dei Carabinieri.
4. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
5. E' considerata invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
6. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi, sempre che siano derivanti dalle situazioni precisate dal presente articolo "Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate":
 - a. l'asfissia per fuga di gas o vapori;
 - b. gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione, inalazione, assorbimento di sostanze nocive in genere o contatto con le stesse;
 - c. le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere ;
 - d. l'annegamento;
 - e. l'assideramento o congelamento, i colpi di sole, di calore o di freddo;
 - f. la folgorazione;
 - g. le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
 - h. *danni da sostanze NBC impiegate su vasta scala*
7. Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'Assicurato:

- a. per imprudenze, negligenza o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- b. in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione attiva dell'Assicurato agli eventi;
- c. le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio;

8. I massimali assicurati per persona sono i seguenti:

- a. € 260.000,00 in caso di morte
- b. € 260.000,00 in caso di invalidità permanente totale

ART. 5 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

- a) in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'assicurato;
- b) in condizioni di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni

Art. 6 PERSONE NON ASSICURABILI

Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati, a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 7 del Contratto "Criteri d'indennizzabilità". Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici, o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 7 VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI ASSICURATI

La variazione numerica degli Assicurati in diminuzione o in aumento, non comporterà congruagli mensili di premio.

Art. 8 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Art. 9 PREMIO

1. Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità indicate nell'art.19 del contratto stipulato tra la Società e il Contraente.
2. Il premio annuo viene convenuto sulla base degli aspiranti ai reclutamenti nelle FF.AA. (n. 99.000) e l'Arma dei Carabinieri (n. 35.000) stimati alla decorrenza della copertura e pari a complessivamente a n. 134.000 assicurati
3. Il premio viene corrisposto in anticipo sulla base del numero degli assicurati indicati.

ART. 10 LIMITI TERRITORIALI

Strutture della Difesa e strutture non di proprietà dell'A.D. all'uopo adibite

Art. 11 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per quanto non riportato dalla presente Polizza si richiamano espressamente gli articoli del contratto contenenti direttamente le condizioni di esecuzione del servizio assicurativo:

- Art. 2 Durata ed Oggetto del contratto;
- Art. 3 Enti e modalità' di esecuzione;
- Art. 6 Denuncia infortunio;
- Art. 7 Criteri di indennizzo;
- Art. 8 Morte;
- Art. 9 Invalidità permanente;
- Art. 10 Rimborso spese mediche
- Art. 11 Cumulo di indennità;
- Art. 12 Controversie e Collegio arbitrale medico;
- Art. 14 Condizioni generali
- Art. 18 Premio, importo presunto del contratto, regolazione, atti aggiuntivi e clausola di revisione del prezzo
- Art. 19 Modalità di pagamento